Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 marzo 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 gennaio 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966 registro n. 10 Esercito, foglio n. 362

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XXVI Corpo d'armata in data 17 settembre 1919.

COLAPRICO Nicola, nato a Monopoli (Bari) il 6 novembre 1897, marinaio Brigata Marina. — Sempre vigile e pronto, nonostante le difficoltà del terreno paludoso, contribuì validamente, distinguendosi per coraggio ed ardimento, alla riuscita di un'importante azione. — Piave Nuovo, 26 luglio 1916.

Determinazione del Comando VI Corpo d'armata in data 26 luglio 1918.

LEDDA Salvatorico, nato a Bosa (Cagliari) il 25 febbraio 1892, sottotenente 159ª compagnia Genio telegrafisti (ora tenente colonnello genio in c.a.). — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in combattimento. — Monte Grappa, 15 giugno 1918.

(2364)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 123.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club di Gorizia ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Gorizia vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dalla Provincia di Gorizia, per il prezzo di L. 3.668.000 l'appezzamento di terreno, esteso metri quadrati 1048, sito in Gorizia alla via Roma n. 12, censito al foglio n. 15, numeri 380/1, 383/1 e 380/5, per la costruzione di locali da adibire a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 124.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club di Agrigento ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Agrigento vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal sig. Federico Rizzo, per il prezzo di L. 13.875.000, l'appartamento ed il vano con ammezzato posti al primo piano ed al piano terreno del fabbricato sito in Agrigento ed alla via San Vito n. 25, da destinare a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 125.

Autorizzazione all'Automobile Club di Ragusa ad acquistare un immobile.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Ragusa viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai germani Maria, Giuseppina, Lucia, Emanuele Moltisanti e dalla signora Mariannina Arezzo, per il prezzo di L. 1.184.000, l'appezzamento di terreno, esteso metri quadrati 296 circa, sito in Ragusa sul prolungamento di via Carducci, censito alla p. 7219, foglio n. 66, particella 96-*d*, per la costruzione di una stazione di rifornimento carburanti.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1966, n. 126.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 126. Decreto del Presidente della Reupbblica 21 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare dalla Comunanza agraria di Pretare, al prezzo di L. 10 al mq., l'appezzamento di terreno, della superficie di mq. 3000, situato a quota 1510, in località Forca di Presta del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), censito presso il catasto terreni di quel Comune, nel foglio n. 14, con la particella n. 58, sub *b*.

Visto *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 127.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Don Giuseppe De Luca », con sede in Roma.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Don Giuseppe De Luca », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di Châtillon (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del castello del barone Gamba, del castello di Ussel e del castello d'Entrèves nel comune di Châtillon;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Châtillon;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di numerosi proprietari del predetto Comune;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè situate in posizioni elevate e particolarmente suggestive, costituiscono dei bellissimi quadri naturali, godibili da numerosi punti di vista, e ricche a loro volta di belvederi dai quali si può ammirare lo spettacolo di quelle bellezze e di tanti altri meravigliosi panorami; in particolare si tratta per la zona di Ussel, di aree comprendenti il castello di Ussel (costruito verso la metà del XIV secolo su di un costone roccioso quasi a strapiombo sulla Dora Baltea ed in posizione dominante), un dolce pianoro, posto a valle degli abitati di Taxard ed Ussel, che ha per sfondo la rinomata stazione climatica di St. Vincent, un ripido declivio attraversato più volte dalla strada comunale Châtillon-Ussel; per la zona del castello di Entrèves, di aree comprendenti il castello d'Entrèves (costruito verso il principio del XV secolo in una posizione particolarmente amena e successivamente ricostruito ed ampliato), il parco del castello, la chiesa parrocchiale che domina il vecchio borgo di Châtillon; infine per la zona del castello del barone Gamba, di aree comprendenti il castello (costruito all'inizio del XX secolo su di un pianoro posto quasi a strapiombo sulla Dora Baltea da cui si gode la splendita vista su tutta la valle centrale fino a Aymaville e Châtel Argent), il parco ed il pianoro a ponente di Chameran;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Châtillon costituite dal castello di Ussel, dal castello di Entrèves e dal castello del barone Gamba, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

a) *zona del castello di Ussel:*

a *nord:* con il foglio XLIV, con il fiume Dora Baltea;

ad *est:* con il foglio XLVII, con il torrente Moriola;

a *sud:* con il torrente Moriola, con il foglio LII, con il foglio LIII, con la strada comunale di Ussel;

ad *ovest:* con il torrente Pessey, con il foglio XLIV,

b) *zona del castello d'Entrèves*:

a *nord*: con il foglio XXXI, con il foglio XXX;

ad *est*: con la strada comunale da Promiod a Châtillon; con la ruelle Tollein, con la ruelle Bacqueret;

a *sud*: con la strada comunale della chiesa, con la strada vicinale di Bacqueret, con le particelle nn. 285, 282, 279, 278, 277, 313 del foglio XXXVIII;

ad *ovest*: con le particelle nn. 316, 611, 315, 610, 270, 267 del foglio XXXVIII, con il foglio XXXI.

c) *zona del castello del barone Gamba*:

a *nord*: con la strada comunale di Frayan, con la particella n. 81 del foglio XXXIII, con le particelle nn. 55, 56, 61, 62, 488, 63, 75, 76, 77, 146, 144, 133, 132, 131, 124, 123, 108, 109 del foglio XXXIV, con le particelle nn. 218, 216, 211, 619, 592, 591, 590, 642, 912, 914, 643, 913 del foglio XXXI, con il canale di Chameran, con il foglio XXXI;

ad *est*: con le particelle nn. 670, 660, 661, 883, 713, 924, 714, 715, 277, 970, 763, 766, 767, 768, 769, 771, 773, del foglio XXXI, con le particelle nn. 120, 121, 123, 126 del foglio XXXV;

a *sud*: con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso - Aosta - Piccolo San Bernardo;

ad *ovest*: con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso - Aosta - Piccolo San Bernardo, con le particelle nn. 597, 482, 481 del foglio XXXIII, con la strada vicinale da Barmas a Breil e con le particelle nn. 81 e 80 del foglio XXXIII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti di Aosta curerà che il comune di Châtillon provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 2 luglio 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI CHÂTILLON - Vincolo zone del castello di Ussel, del castello d'Entrèves e del castello del Barone Gamba.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

(*Omissis*).

All'unanimità, con le riserve del sindaco di cui sopra, delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone comprese entro i seguenti confini:

a) *Vincolo zona del castello di Ussel.*

a *nord*: con il foglio XLIV, con il fiume Dora Baltea;

ad *est*: con il foglio XLVII, con il torrente Moriola;

a *sud*: con il torrente Moriola, con il foglio LII, con il foglio LIII, con la strada comunale di Ussel;

ad *ovest*: con il torrente Pessey, con il foglio XLIV.

b) *Vincolo zona del castello d'Entrèves.*

a *nord*: con il foglio XXXI, con il foglio XXX;

ad *est*: con la strada comunale da Promiod a Châtillon, con la Ruelle Bacqueret;

a *sud*: con la strada comunale della chiesa, con la strada vicinale di Bacqueret, con le particelle numeri 285, 282, 279, 278, 277, 313 del foglio XXXVIII;

ad *ovest*: con le particelle numeri 316, 611, 315, 610, 270, 267 del foglio XXXVIII, con il foglio XXXI.

c) *Vincolo zona del castello del Barone Gamba.*

a *nord*: con la strada comunale di Frayan, con la particella n. 81 del foglio XXXIII, con le particelle numeri 55, 56, 61, 62, 488, 63, 75, 76, 77, 146, 144, 133, 132, 131, 124, 123, 108, 109 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 218, 216, 211, 619, 592, 591, 590, 642, 912, 914, 643, 913 del foglio XXXI con il canale di Chameran, con il foglio XXI;

ad *est*: con le particelle numeri 670, 660, 661, 883, 713, 924, 714, 715, 277, 970, 763, 766, 767, 768, 769, 771, 773 del foglio XXXI, con le particelle numeri 120, 121, 123, 126 del foglio XXXV;

a *sud*: con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo;

ad *ovest*: con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri 597, 482, 481 del foglio XXXIII, con la strada vicinale da Barmas e Breil e con le particelle numeri 81 e 80 del foglio XXXIII.

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Saint Pierre (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la zona del castello Sarriod de la Tour, nel comune di St. Pierre;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Saint Pierre;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, trattandosi di una vasta area pianeggiante coltivata a prato e frutteti su cui si erge il castello Sarriod de la Tour (costruito verso la fine del XIV secolo) di presenta assai suggestivamente a coloro che transitano sulla statale n. 26, costituendo un quadro naturale di incomparabile bellezza, nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico tradizionale;

Decreta:

La zona del castello Sarriod de la Tour, sita nel territorio del comune di Saint Pierre ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: con la Strada statale n. 26 della « Valle d'Aosta » Chivasso - Aosta - Piccolo S. Bernardo, con le particelle nn. 36 e 44 del foglio XXXIV, con le particelle nn. 78, 80, 75, 74, 136 e parte delle particelle nn. 157 e 159 del foglio XXXV, con le particelle nn. 298, 62, 283, 64, 65, 170, 385, 157, 373, 376, 377, 348 e parte delle particelle nn. 278, 281, 282, 361, 363 del foglio XXXVI;

ad *est*: con le particelle nn. 80, 75, 74, 154 del foglio XXXV, con le particelle nn. 170, 385, 157, 373, 376, 377, 348, 339, 349, 343, 357, 356, 379 del foglio XXXVI, con la strada n. 26 della « Valle d'Aosta » Chivasso-Aosta-Piccolo S. Bernardo, con la particella n. 19 del foglio XXXIV;

a *sud*: con le particelle nn. 19 e 44 del foglio XXXIV, con le particelle nn. 154 e 74 del foglio XXXV, con le particelle nn. 379, 353, 354, 356, 357, 343, 339, 349, 377, 373 del foglio XXXVI;

ad *ovest*: con le particelle nn. 19, 44 e 36 del foglio XXXIV, con la Strada statale n. 26 della « Valle d'Aosta » Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle nn. 78, 80, 74, 136, 154 e parte delle particelle nn. 159, 157 del foglio XXXV, con le particelle n. 298, 62, 283, 64, 65, 170, 385, 373, 377, 343, 354, 353, 379 e parte delle particelle nn. 278, 281, 282, 361, 363 del foglio XXXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Saint Pierre provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 2 luglio 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle di Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI SAINT PIERRE - Vincolo zona del castello Sarriod de la Tour.

(*Omissis*).

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle di Aosta:

(*Omissis*).

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 sulla protezione delle bellezze naturali, con la prescrizione che eventuali costruzioni non vengano ad ingombrare la visuale sul castello dalla Strada statale, la zona compresa nei seguenti confini:

a *nord*: con la Strada statale n. 26 della « Valle d'Aosta » Chivasso - Aosta - Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri 36 e 44 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 78, 80, 75, 74, 136 e parte delle particelle numeri 157 e 159 del foglio XXXV, con le particelle numeri 298, 62, 283, 64, 65, 170, 385, 157, 373, 376, 371, 348 e parte delle particelle numeri 278, 281, 282, 361, 363 del foglio XXXVI;

ad *est*: con le particelle numeri 80, 75, 74, 154 del foglio XXXV, con le particelle numeri 170, 385, 157, 373, 376, 377, 348, 339, 349, 343, 357, 356, 379 del foglio XXXVI, con la strada n. 26 della « Valle d'Aosta » Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con la particella n. 19 del foglio XXXIV;

a *sud*: con le particelle numeri 19 e 44 del foglio XXXIV, con le particelle numeri 154 e 74 del foglio XXXV, con le particelle numeri 379, 353 354, 356, 357, 343, 339, 349, 377, 373 del foglio XXXVI;

ad *ovest*: con le particelle numeri 19, 44 e 36 del foglio XXXIV, con la Strada statale n. 26 della « Valle d'Aosta » Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri 78, 80, 74, 136, 154 e parte delle particelle numeri 159, 157 del foglio XXXV, con le particelle numeri 298, 62, 283, 64, 65, 170, 385, 373, 377, 343, 354, 353, 379 e parte delle particelle numeri 278, 281, 282, 361, 363 del foglio XXXVI.

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Pusiano nei comuni di Merone, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Pusiano e Rogeno (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del lago di Pusiano, nei comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Merone, Pusiano e Rogeno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Merone, Pusiano e Rogeno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cesana Brianza;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro naturale, offerto dal lago di Pusiano e dalla sua area costiera, quanto mai suggestivo, ricco inoltre di punti di vista e belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonchè la vista del lago e della sua opposta sponda;

Decreta:

La zona costiera del lago di Pusiano compresa nei territori dei comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Merone, Pusiano e Rogeno (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: strada provinciale Como-Lecco da quota 267 a quota 275;

est: strada comunale Cesano-Bosisio Parini, Casletto, dall'incrocio con la strada provinciale Como-Lecco a quota 275 all'abitato di Casletto;

sud: strada comunale Casletto-Ponte Nuovo;

ovest: tracciato della roggia Gallarana, indi tracciato dalla roggia Molinara fino alla località Ca' dei Morti, poi la strada fino all'innesto con la provinciale Como-Lecco a quota 267.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Merone, Pusiano e Rogeno provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

***Verbale n. 1** dell'adunanza del 27 febbraio 1964*

(*Omissis*).

1) LAGO DI PUSIANO - Vincolo della fascia costiera. (Comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Erba, Eupilio, Morone, Pusiano e Rogeno).

La Commissione

(*Omissis*).

Delibera:

All'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla fascia costiera del lago di Pusiano compresa nel territorio dei comuni di: Bosisio Parini, Cesano Brianza, Erba, Eupilio, Morone, Pusiano, Rogeno, delimitata nel modo che segue:

nord: strada provinciale Como-Lecco da quota 267 a quota 275;

est: strada comunale Cesano-Bosisio Parini, Casletto dall'incrocio con la strada provinciale Como-Lecco a quota 275 all'abitato di Casletto;

sud: strada comunale Casletto-Ponte Nuovo;

ovest: tracciato della roggia Gallarana, indi tracciato dalla roggia Molinara fino alla località Ca' dei Morti, poi la strada fino all'innesto con la provinciale Como-Lecco a quota 267.

(*Omissis*).

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 2ª Mostra delle attrezzature per i supermarkets », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 2ª Mostra delle attrezzature per i supermarkets » che avrà luogo a Parma dal 4 all'8 maggio 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2217)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 37002, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e sono state classificate provinciali le strade riportate

nell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso con l'esclusione, tra le altre, della strada « per Loro Piceno », in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 per la strada anzidetta (dall'incrocio con la provinciale Montapponese presso Massa Fermana al confine con Macerata) di km. 3 + 100;

Visto il voto n. 1564 del 16 novembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « per Loro Piceno »: dall'incrocio con la provinciale Montapponese presso Massa Fermana al confine con Macerata, di km. 3 + 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni « Pastificio Quadruvium S. A. Codroipo », con sede in Codroipo (Udine).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Pastificio Quadruvium S.A. Codroipo », con sede in Codroipo (Udine), via Cesare Battisti, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 694968 di protocollo, in data 15 settembre 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Pastificio Quadruvium S.A. Codroipo », con sede in Codroipo (Udine), via Cesare Battisti, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Udine con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Udine o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2387)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della ditta « Impresa Elettrica Roverso Dr. Adamo », con sede in Grisignano di Zocco (Vicenza).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della ditta « Impresa elettrica Roverso Dr. Adamo », con sede in Grisignano di Zocco (Vicenza) è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 694973 di protocollo, in data 15 settembre 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della ditta « Impresa elettrica Roverso Dr. Adamo », con sede in Grisignano di Zocco (Vicenza), nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Vicenza con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Vicenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2388)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni Cotonificio G. Oliva e C., con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni Cotonificio G. Oliva & C., con sede in Genova, via G. D'Annunzio n. 2/75, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689452 di protocollo, in data 24 aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni Cotonificio G. Oliva & C., con sede in Genova, via G. D'Annunzio n. 2/75, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Genova con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Genova o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2390)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1966.

Istituzione, presso la Direzione generale delle miniere, del Ministero dell'industria e del commercio, del Servizio X (programmazione, coordinamento e sviluppo dell'attività mineraria).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, relativo al riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 26 agosto 1964, riguardante l'ordinamento della Direzione generale delle miniere;

Visto il voto espresso dal Consiglio superiore delle miniere, nella adunanza del 20 dicembre 1965 sulla necessità di un rilancio dell'industria mineraria;

Considerata l'opportunità di istituire, nell'ambito della anzidetta Direzione generale, un Servizio per assolvere i compiti derivanti dalla programmazione;

Decreta:

Presso la Direzione generale delle miniere è istituito il Servizio X Programmazione, coordinamento e sviluppo dell'attività mineraria.

Il Servizio stesso comprenderà le seguenti divisioni:

Divisione XIX Minerali metalliferi: Inventario delle riserve Aree indiziate per lo sviluppo delle ricerche Programmi di produzione e di investimenti - Fabbisogni delle industrie metallurgiche Raccolta di dati tecnici ed economici relativi ai vari settori.

Divisione XX Minerali non metalliferi: Inventario delle riserve Aree indiziate per lo sviluppo delle ricerche Programmi di produzione e di investimenti - Fabbisogni delle industrie trasformatrici Raccolta di dati tecnici ed economici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Pisa per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951 con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Pisa per l'anno 1966 è così composta:

Membri effettivi:

1) Polini dott. Antonio;
2) Rutili prof. Guido;
3) Begliomini cav. Erasmo;
4) Mugnetti dott. Mario;
5) Baschieri dott. Franco.

Membri supplenti:

1) Borsò Giacinto;
2) Lupetti Emilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2382)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota n. 1/467 del 3 marzo 1966, con la quale la Prefettura di Pavia comunica che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale di Vigevano è stato nominato sindaco di quel Comune il sig. Gastone Veronese;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il dott. Francesco Mognaschi, commissario prefettizio del comune di Vigevano, con il sig. Gastone Veronese eletto sindaco del comune di Vigevano;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gastone Veronese è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Vigevano, del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del dott. Francesco Mognaschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(2439)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1962, concernente la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio predetto, ai sensi dell'art. 5 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

De Palma comm. Francesco, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Berruti dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tosarelli dott. Elio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Candiloro dott. ing. Egidio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Bova-Scoppa ambasciatore Renato, in rappresentanza del Ministero degli esteri;

Lippolis rag. Vito, in rappresentanza degli industriali;

Brunetti avv. Gianfranco, in rappresentanza degli agricoltori;

Romito dott. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Trisorio-Liuzzi avv. Gennaro, Clementini Matteo e Mandriota ing. Alessandro, in rappresentanza del comune di Bari;

Fantasia prof. Matteo, Borgia dott. Carlo e Monteleone Francesco, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Bari;

Lagioia cav. lav. Vincenzo, Guzzardo comm. dottor Baldassarre e Aquaro rag. Vincenzo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Pisicchio Natale, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

De Gaetano Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Caiaffa Francesco, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Pirelli dott. Isidoro, in rappresentanza della Camera di commercio italo-orientale;

Valentini dott. Oronzo, in rappresentanza della Federazione della stampa;

Lonero avv. Francesco Saverio, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bari;

Perrone ing. Carlo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, settore industria;

Interesse dott. Michelangelo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda, settore commercio.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione del Gruppo lavoratori portuali « Enrico Toti » di Senigallia

Con decreto della Direzione marittima di Ancona n. 673 del 18 febbraio 1966 è stato soppresso il Gruppo lavoratori portuali « Enrico Toti » di Senigallia.

(2781)

Soppressione del Gruppo lavoratori portuali di Pesaro

Con decreto della Direzione marittima di Ancona n. 680 del 28 febbraio 1966 è stato soppresso il Gruppo lavoratori portuali di Pesaro.

(2782)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE BARI

Approvazione del piano delle zone del comune di Bisceglie

Con decreto provveditoriale del 15 marzo 1966, n. 4260, è stato aprovato il piano delle zone del comune di Bisceglie (Bari), redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904, con efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stato deciso l'accoglimento dell'opposizione prodotta dal Seminario Arcivescovile Interdiocesano di Besceglie.

(2722)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA-MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Vaiano Cremasco (Cremona)

Con decreto provveditoriale in data 10 marzo 1966 n. 1160, è stato approvato il piano di zona del comune di Vaiano Cremasco (Cremona), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.532.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2640)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1966, il comune di Salice Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.559.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 ottobre 1965 al 10 ottobre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	612	1.986	3.355	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o *meno:*						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte sòlamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	33.210	44.175

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.984	11.111	6.155	7.984	10.284	16.215
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	8.773	9.719	5.578	8.773	10.991	19.880
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	10.073	9.679	5.188	10.073	12.451	22.925
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	11.633	9.631	4.720	11.633	14.203	26.579
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	12.413	9.607	4.486	12.413	15.079	28.406
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	13.193	9.583	4.252	13.193	15.955	30.233
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	16.573	9.479	3.238	16.573	19.751	38.150
	24	8. superiore al 43%	23.853	9.255	1.563	23.853	27.927	55.202
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	9.428	16.130
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.888	19.175
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	12.640	22.829
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	13.516	24.656
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	14.392	26.483
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	18.188	34.400
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	26.364	51.452
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.421	9.548	4.592	6.421	8.721	12.465
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	23.945
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	40.706
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	**I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno . . . .**	**30.832**	**30.438**	**25.947**	**30.832**	**33.210**	**44.175**
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	**1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . . .**	**7.210 (*f*)**	**8.156 (*f*)**	**4.015 (*f*)**	**7.210 (*f*)**	**9.428 (*f*)**	**16.130 (*f*)**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.888 (*f*)	19.175 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	12.640 (*f*)	22.829 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	13.516 (*f*)	24.656 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	14.392 (*f*)	26.483 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	18.188 (*f*)	34.400 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	26.364 (*f*)	51.452 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	4.592 (*f*)	6.421 (*f*)	8.721 (*f*)	12.465 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	27.070
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	43.831
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	57.467 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	47.889 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	43.151 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	13.110
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	9.772 (*h*)	zero	zero	9.772
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	16.026 (*h*)	zero	16.026 (*h*)	16.026
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	16.026

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	6.186	16.721	zero	6.186	10.837 (c)	31.149
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (c)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	3.235 (c)	17.825
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 16	F. formaggi fusi	4.845	13.585	3.644	6.356	10.989 (c)	30.692
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce,

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro B risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(10022)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° novembre 1964 al 30 novembre 1964

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10%:						
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337.50	620.15
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	620,15
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	620,15
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% e inferiore o uguale al 75%	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.307,65
	ex 02 ex 14 ex 21 ex 28	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75%	750	750	750 —	750 —	750 —	1.307,65
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o uguale al 30%:						
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	742,70
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	742,70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50% .	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	742,70
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75%	750 —	750 —	750	750 —	750 —	1.430,80
	ex 03 ex 15 ex 22 ex 29	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75% .	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.430,80
		- - con tenore in amido superiore al 30% e inferiore o uguale al 50%:						
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	865,20
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	865,20
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	865,20
	ex 08 ex 16 ex 23 ex 30	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50% ed inferiore o uguale al 75%	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.552,70
		- - con tenore in amido superiore al 50%:						
	ex 09 ex 17 ex 24 ex 31	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	922,85
	ex 09 ex 17 ex 24 ex 31	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	922,85
	ex 09 ex 17 ex 24 ex 31	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25% ed inferiore o uguale al 50%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	922,85
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5%	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	562,50
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5% ed inferiore o uguale al 25% . . .	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	562,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	562,50
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.250 —
	ex 06 ex 11 ex 20 ex 27 ex 34	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . .	750 —	750 —	750 —	750 —	750 —	1.250 —

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(1465)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(in conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 2

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	211298 (nuda proprietà)	Figli nascituri di Calvi Gino fu Angelo, dom. a Verona. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente spetta a Calvi Gino fu Angelo e Giona Luigia fu Michele ved. Calvi, giusta l'atto 22 marzo 1920 a rogito Villardi, notaio in Verona, ed il decreto 17 settembre 1923 del Tribunale di Verona; ed in mancanza della prole titolare la rendita stessa sarà devoluta a favore della detta Giona Luigia, Giona Vittoria ved. Turri, Giona Italia in Donegana e Giona Teresa in Dall'Ora, sorelle, fu Michele	29.100 —
Pr. Redim. 5 % (1936)	2129	Sirch Giuseppe fu Giovanni, domiciliato a Udine *Annotazione*: iscritto con dich. che è ipotecato a favore del comune di Gromo (Bergamo) per la riscossione delle imposte di consumo assunta dal titolare per il quinquennio 1° gennaio 1939-31 dicembre 1943, giusta dom. di Arduino Giuseppe registrata a Udine il 21 dicembre 1938, n. 3273, vol. 183	20.000 —
Ricostruz. 5 %	57870	Arcidiaconato della Cattedrale di Livorno	30.000 —
Consolid. 3,50 % (1906)	60147	Rovelli Vito fu Vito, domiciliato in Resuttano. *Annotazione*: vincolata a favore della Direzione delle tasse e demanio, per cauzione dello stesso titolare, quale esattore delle tasse dirette del comune di Resuttano, provincia di Caltanissetta, giusta la dichiarazione di traslazione fatta in questi registri il 26 luglio 1866, n. 2638	2.600 —

(2606) Roma, addì 8 marzo 1966 *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1966 – Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1965				9.808		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	646.086				
	residui	136.346				
	Totale		782.432			
Entrate extra-tributarie	competenza	40.553				
	residui	5.302				
	Totale		45.855			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	686.639			553.607	
	residui	141.648			13.931	
	Totale			828.287		567.538
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.520				
	residui	237				
	Totale			2.757		
Accensione di prestiti	competenza	20.713				
	residui	—				
	Totale			20.713		
Spese in conto capitale	competenza				53.152	
	residui				6.171	
	Totale					59.323
Rimborso di prestiti	competenza				1.975	
	residui				1.388	
	Totale					3.363
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		703.622			973.753	
Conti correnti		2.688.581			2.428.230	
Incassi da regolare		379.967			334.314	
Altre gestioni		1.699.276			1.378.374	
	Totale			5.471.546		5.114.681
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		30.785			42.115	
Pagamenti da regolare		13.538			87.039	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		136.360			237.108	
Altri crediti		1.744.703			2.136.662	
	Totale			1.925.386		2.502.921
	Totale complessivo			8.258.497		8.247.826
Fondo di cassa al 28 febbraio 1966				—		10.671
	Totale a pareggio			8.258.497		8.258.497

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1966 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		10.671	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	15.302		
Pagamenti da regolare	223.977		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	534.895		
Altri crediti	1.584.724		
Totale crediti		2.358.898	
In complesso			2.369.569
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.399.019		
Conti correnti	1.697.840		
Incassi da regolare	147.629		
Altre gestioni	686.324		
Totale debiti			6.930.812
Situazione del Tesoro (passività)			4.561.243
Circolazione di Stato (metallica) al 28 febbraio 1966	128.117		

L'ispettore generale: P. CARBONI   *Il direttore generale del Tesoro*: G. STAMMATI

(2873)

PROVVISORIA

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1966

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.502.497.794.318 —
Cassa	»	18.560.340.319 —
Portafoglio su piazze italiane	»	716.717.814.152 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	318.452.312 —
Anticipazioni	»	460.856.106.054 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	76.500.000.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.878.585.846.058 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	281.619.787.625 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	197.225.974.010 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	377.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	657.017.061.076 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	41.897.377.241 —
Spese	»	6.245.402.821 —
	L.	6.215.041.955.987 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.046.376.064.427 —
	L.	11.261.418.020.414 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.607.571.107 —
TOTALE GENERALE	L.	11.264.025.591.521 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		3.861.728.679.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		23.697.236.757 —
Depositi in conto corrente liberi	»		49.531.831.563 —
Conti correnti vincolati	»		1.934.234.610.502 —
Creditori diversi	»		327.914.853.664 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		769.817.043 —
Rendite del corrente esercizio	»		6.335.065.533 —
	L.		6.204.212.094.562 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	6.887.156.691 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.642.704.734 —	10.829.861.425 —
	L.		6.215.041.955.987 —
Depositanti	»		5.046.376.064.427 —
	L.		11.261.418.020.414 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.607.571.107 —
TOTALE GENERALE	L.		11.264.025.591.521 —

(2872)

Il Ragioniere Generale: FALSINI

Il Governatore: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di provveditore agli studi di prima e di seconda classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare gli articoli 282, 283 e 285 dello stesso decreto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Considerato che il Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 21 luglio 1965 ha deliberato che siano conferiti soltanto dieci dei venti posti disponibili di provveditore agli studi nel ruolo della carriera direttiva del personale dei Provveditorati agli studi;

Considerato, altresì, che dei dieci posti anzidetti, cinque sono conferibili con le modalità di cui all'art. 166 del citato testo unico e gli altri cinque mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle categorie di personale indicato ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della lettera *b*) dell'art. 282 dello stesso testo unico ed al primo comma dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di cinque posti di provveditore agli studi di prima e di seconda classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso predetto il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia provvisto di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età;

1) presidi di prima e seconda categoria;

2) impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;

3) impiegati della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi aventi la qualifica di vice provveditore;

4) professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno a qualifica non inferiore a direttore di sezione;

5) ispettori scolastici delle scuole elementari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso a raggiungere qualunque sede di servizio sia loro assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata per i candidati indicati ai numeri 1), 3) e 5) del precedente art. 2 dal competente provveditore agli studi e per i candidati indicati ai numeri 2) e 4) dello stesso art. 2 dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Le domande dovrano essere corredate dai seguenti documenti:

1) «curriculum» documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari ed ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside e di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1) e 4) del precedente art. 2 o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di vice provveditore agli studi e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dello stesso art. 2).

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione «Concorso per provveditore agli studi».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di seconda classe in prova o di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere), dal direttore generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

La Commissione stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, è diretto ad un'adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di provveditore agli studi.

Il colloquio non si intende superato se il concorrente non ottenga la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso compilerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti riportati dagli aspiranti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sui 100 complessivamente a disposizione.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

I graduati dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non potranno ottenere la nomina i vincitori del concorso che alla data dalla quale avrà effetto la nomina stessa avranno superato il 65° anno di età.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93), e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/OD, in data 8 luglio 1948, dello stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello «69» rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od

infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti;

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e. se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956 n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti ultimente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Minitero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile, rilasciato a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui ai numeri 1) e 4) del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di vice provveditore agli studi e di ispettore scolastico (candidati di cui ai numeri 2), 3) e 5) dello stesso art. 2.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) il diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato. nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

C) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuato presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dalla Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso che rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe o almeno di direttore di sezione conseguiranno

la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe; coloro, invece, che rivestano già qualifica equiparata, nel trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 1ª classe, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di provveditore agli studi di prima classe.

La nomina a provveditore agli studi di 1ª o di 2ª classe diverra definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a provveditore agli studi ai sensi del precedente comma saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1965
Registro n. 98, *foglio n.* 304.

(1640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Verona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Verona;

Visto il decreto ministeriale in data 3 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Verona nell'ordine appresso indicato:

1. Sanna dott. Orazio	punti	100,29	su 150
2. Pattaro dott. Giuseppe	»	95,63	»
3. Boari dott. Mario	»	94,50	»
4. Palmieri dott. Francesco	»	92,50	»
5. Marchica dott. Gaetano	»	88,36	»
6. Innocenzi dott. Giulio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	87,50	»
7. Polazzi dott. Tito	»	87,50	»
8. Menduni dott. Attilio	»	83,86	»
9. Verghetti dott. Pietro	»	82,27	»
10. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,95	»
11. Succi Cimentini dott. Flobert	»	78,59	»
12. Messina dott. Francesco	»	75,77	»
13. Rago dott. Riccardo	»	74,54	»
14. Pianigiani dott. Quintilio	»	73,68	»
15. Bonasia dott. Michele	»	72,50	»
16. Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
17. Zovi dott. Elio	»	67,95	»
18. Silvano dott. Guido	»	67,27	»
19. Frassanito dott. Luciano	»	66,18	»
20. Napolino dott. Francesco	»	65,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2769)

MINISTERO DEL TESORO

Istituzione di una nuova sede di esame in Napoli per le prove scritte del concorso a sessantacinque posti di applicato aggiunto e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1965, registro n. 19, foglio n. 210 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 219 del 1° settembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che l'art. 9 del succitato decreto prevede lo svolgimento delle prove scritte presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Firenze, Roma, Bari e Palermo;

Cnsiderato inoltre che i candidati partecipanti al suddetto concorso, residenti nella Campania, nella Puglia, nella Basilicata e nella Calabria, non possono trovare tutti capienza nei locali disponibili presso la sede di Bari;

Ravvisata l'opportunità di istituire una nuova sede di esame in Napoli per i candidati residenti nella Campania;

Decreta:

Ad integrazione delle sedi di esami previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1965, citato nelle premesse, viene istituita una nuova sede di esame in Napoli per le prove scritte del concorso a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato riservata ai candidati residenti nella Campania, tenuto conto che i locali della sede di Bari non sono sufficienti a contenere il numero dei concorrenti destinati a sostenere le prove scritte presso detta sede.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1966
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 258

(2728)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1965, messo in distribuzione l'11 febbraio 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964.

(2226)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.